

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

1) L'ASSOCIAZIONE — Società Operaia di Mutuo Soccorso, con sede a Guardabosone in via Mazzini n 12, nella persona del rappresentante legale, Sig.

e

il COMUNE DI GUARDABOSONE, con sede in Via Cavour n. 1, nella persona del Responsabile del Servizio Sig.

di seguito denominati "Associazione ed Ente"

PREMETTONO

Che il Comune di Guardabosone, promuove e valorizza l'associazionismo, tramite forme di utilizzo delle attività di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati avvalendosi della possibilità di contrarre con soggetti pubblici e privati accordi di collaborazione.

Ciò premesso, si rende necessario la stipula di un Protocollo d'Intesa tra le parti, che disciplini i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione, per l'utilizzazione dell'attività in merito ed, in particolare, in supporto all'attività istituzionale dell'Ente, in modo precipuo all'attività di manutenzione del territorio con particolare riguardo alla tutela ambientale.

ART. 1. (Finalità o oggetto)

Il Comune e l'Associazione, con il presente Protocollo d'Intesa convengono di utilizzare, le attività di volontariato prestate dalla stessa finalizzate a:

☐ supporto, ove compatibile, delle attività istituzionali del Comune, in speciale modo delle attività di manutenzione strade e del territorio, quale collaborazione con il cantoniere per l'attività di pulizia strade, giardini. Tali Servizi saranno esclusivamente concertati con il personale addetto alla viabilità e si potranno svolgere in orari diversificati:

ART. 2 - (Rapporti tra il Comune e l'Associazione)

Per l'attività di volontariato, prevista nel presente Protocollo, s'intende, unicamente, l'attività prestata dagli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto. I rapporti che s'instaurano per effetto del presente Protocollo attengono, esclusivamente il Comune e l'Associazione, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o meno, con i singoli associati.

L'attività svolta dagli associati è da considerarsi attività svolta per conto dell'Associazione sia sotto il profilo civile, penale ed amministrativo. L'attività di questi non costituisce, in alcun modo per il Comune, attività discendente da rapporto di pubblico impiego.

ART. 3 (Attività)

Le singole attività di volontariato previste nel presente Protocollo, vengono attivate, previa intesa tra il rappresentante legale dell'associazione ed il Responsabile del Servizio o suo delegato che avrà l'onere della programmazione, del controllo e degli atti consequenziali all'attività de quo.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione mette a disposizione 1 volontario il quale darà la sua disponibilità in base alla libertà da impegni di lavoro, famiglia e di studio

ART. 4 (Collaborazione a titolo gratuito)

L'Associazione svolgerà la propria attività nel territorio del Comune di Guardabosone a titolo gratuito. Il Comune si impegna alla corresponsione di una somma a titolo di rimborso spese.

ART. 5 (Assicurazioni degli aderenti all'Associazione)

Il Personale dell'Associazione deve risultare assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per l'operato di ogni singolo associato.

ART. 6 (Durata)

Il presente accordo normativo ha durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Il presente Protocollo d'Intesa cessa con la sua scadenza.

L'Ente e l'Associazione potranno recedere dal presente protocollo d'intesa in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell'accordo, emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, nonché della propria immagine e ruolo istituzionale.

La presente Convenzione può essere revocata in qualunque tempo e a insindacabile giudizio del Comune, qualora si ravvisi un interesse pubblico superiore, contrastante con le finalità della presente, ovvero, qualora l'Associazione non dimostri le qualità e le ordinarie capacità richieste per lo svolgimento delle attività previste. Della revoca viene dato preventivo avviso al rappresentante legale.

In caso di inadempienza al presente Protocollo, accertata o contestata dal Responsabile del Servizio con lettera Raccomandata A.R. indirizzata al Presidente dell'Associazione, comporta l'automatica risoluzione del Protocollo.

Uguale risoluzione espressa viene prevista, in caso di cessazione per l'Associazione dei requisiti di collaborazione a titolo gratuito.

Nessun rimborso o indennità di sorta viene riconosciuta per l'eventuale revoca o risoluzione del presente Protocollo.

ART. 7 (Rinvio)

Per ogni quant'altro non previsto nel presente Protocollo, le parti fanno esplicito rinvio alle norme specifiche in materia di collaborazione a titolo gratuito.

Letto confermato e sottoscritto in Guardabosone presso la Casa Comunale in data

Per l'Associazione

per il Comune di Guardabosone